

Repertorio n. 18348

Raccolta n. 6144

**COPIA**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEI**

**RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SOCIE DELLA**

**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABI-**

**LITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. - ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, il mese di Maggio, alle ore nove e trenta minuti,

30 Maggio 2019 alle ore 9,30

in Roma, presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani n. 4

Io sottoscritta avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovata ove sopra, per assistere redigendone verbale, alla  
Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria dei Rappresentanti delle  
Associazioni Socie della:

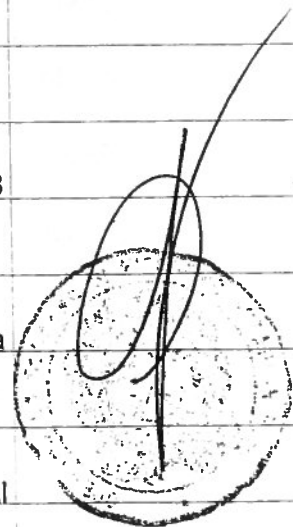
**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVE E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. - ONLUS"**, in  
breve "ANFFAS - ONLUS",

con sede in Roma, Via Casilina n.3T,

associazione avente personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. del 18  
dicembre 1964 n.1542,

iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, ora  
Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n.266/76;

iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale al  
n. 95/04;



registrata con prot.n.18164 dell'8 marzo 2000 della Direzione Regionale dell'Entrate per il Lazio - Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi dell'art.11 D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460, codice fiscale:80035790585, partita IVA:05812451002, qui convocata in sessione straordinaria in seconda convocazione alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Adempimenti statutari
- 2) Modifica Statuto Anffas Nazionale per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore-esame ed approvazione
- 3) varie ed eventuali.

Qui giunta ho rinvenuto la sig.ra Carla Torselli, nata a Pavia il 13 agosto 1938, domiciliata presso la sede dell' Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certa.

La sig.ra Carla Torselli dichiara di essere stata nominata Presidente dell'Assemblea, su designazione degli intervenuti, nella fase dello svolgimento delle attività preliminari che si sono tenute in questo luogo, mercoledì 29 maggio, giorno di convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria.

Dichiara altresì che sono stati nominati:

il Vice Presidente nella persona di Angelo Riccardi,

il Segretario nella persona di Giuliana Muzio,

e tre Scrutatori nelle persone di Chiara Santoro, Massimo Simeoni e Silvia Caruso.

La verbalizzazione dello svolgimento dell'assemblea in sessione ordinaria

risulta da separato verbale a cura del Segretario. La Presidente mi chiede di assistere alla sessione straordinaria dell'assemblea, convocata in questa sede e giorno, per redigerne pubblico verbale.

La Presidente dichiara e constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto e del Regolamento Applicativo;

- l'assemblea in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno martedì 30 Aprile 2019 alle ore 14:00 in Roma, presso la sede legale Anffas ONLUS Via Casilina 3T, è andata deserta;

- la presente assemblea si tiene in seconda convocazione, come previsto nella convocazione e nello Statuto;

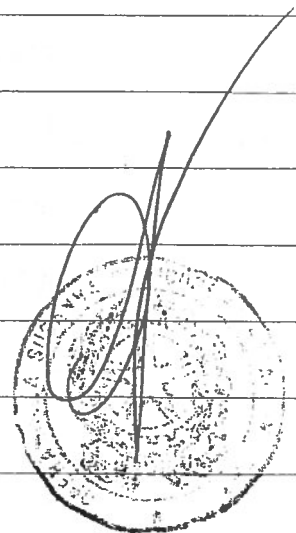
- del Consiglio Direttivo sono presenti dodici componenti e precisamente:

Roberto Speciale, Presidente, Emilio Rota, Mario Sperandini, Salvatore Parisi, Rossella Collina, Giuseppe Giardina, Giordana Govoni, Bianca Maria Lanzetta, Graziella Peroni Lazzari, Rita Angela Pitzalis, Maria Cristina Schiratti e Giancarlo D'Errico; è assente giustificata Maria Pia Di Sabatino,

- del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il dott. Piero Sembian-  
te, Presidente; la dott. ssa Giuliana Cavagnola ed il dott. Maurizio Nicosia;

- è presente il Collegio dei Probiviri nelle persone di Elena Beorchia, Davi-  
de Schiavon e Donatopao Bandecchi.

- che l'ANFFAS - ONLUS è composta da numero 166 (centosessantasei)  
soci in regola con il pagamento della quota associativa costituiti da altrettante associazioni territoriali, e qui sono presenti 155 (centocinquantacinque) soci, regolarmente rappresentati in proprio e mediante deleghe che, previo controllo della loro regolarità, vengono conservate agli atti.



Partecipano altresì come uditori n.132 tra associati, familiari, collaboratori, tecnici, autorappresentanti, presidenti regionali, invitati ed in particolare il Presidente del Consorzio La Rosa Blu, Giandario Storace.

La presidente dichiara che la correttezza dei requisiti formali per partecipare all'assemblea è stata verificata dalla Commissione Verifica Poteri costituita dal Vice Presidente Vicario Emilio Rota con personale dell'associazione.

Avendo ciò constatato la Presidente, sig.ra Carla Torselli

#### DICHIARA CHE

la presente assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara che il primo punto all'ordine del giorno "Adempimenti statutari" riguarda le formalità per la regolare costituzione dell'assemblea che si sono svolte.

Si passa alla trattazione del punto 2) "Modifica Statuto Anffas Nazionale per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore-esame ed approvazione"

La Presidente cede la parola all'avv. de Robertis per illustrare le modifiche proposte.

L'avv. de Robertis chiarisce la necessità di modificare l'attuale statuto al fine di adeguarlo alle inderogabili disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 che sono entrate immediatamente in vigore. Le proposte di modifica, considerato che le altre previsioni inderogabili sono già presenti nel testo statutario vigente, riguardano, in sintesi, cinque punti:

1) indicazioni delle attività di interesse generale,

2) procedure di ingresso per gli associati e gli Enti aderenti,

3) procedura di accesso ai libri sociali,

4) integrazione dei poteri del Collegio dei Revisori dei conti in ossequio all'art.30 del Codice del Terzo Settore,

5) norma di raccordo transitiva.

Chiarisce che lo statuto attuale, ancorchè con l'adeguamento alle disposizioni del Dlgs 117/2017 conserverebbe la sua efficacia solo nel periodo transitorio, perchè, a seguito dell'attuazione della Riforma del Terzo Settore, entrerebbe in vigore il nuovo statuto che sostituisce il precedente.

In sintesi le modifiche riguardano gli articoli 3,5,16 e 25.

L'avv. de Robertis da lettura dell'articolo 3 "Finalità" il cui testo è proiettato sullo schermo luminoso e che sostituisce il vigente.

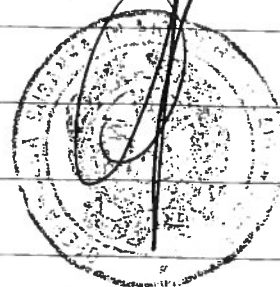
Al termine la Presidente chiede se vi siano interventi.

Prende la parola Romano Borgo (Anffas SCHIO) per chiarimenti. Risponde Speciale per affermare che le osservazioni fatte riguardano gli statuti locali. Speciale ribadisce il carattere di ANFFAS come unitaria struttura associativa e dichiara che le previsioni dell'art. 3, che prevedono le attività di interesse generali, sono immodificabili e riportano il dettato dell'art. 5 del Dlgs. 117/2017 che rappresenta un elenco tassativo.

Riprende la parola l'avv. de Robertis che legge le modifiche all'art. 5 - Soci, il cui testo è proiettato sullo schermo.

Poichè al termine nessuno chiede la parola, l'avv. de Robertis prosegue con la lettura delle proposte di modifica agli articoli 16 - "Collegio dei Revisori dei Conti" e 25 - "Norma Transitoria di attuazione" i cui testi sono proiettati sullo schermo.

Evidenzia che si tratta di modifiche obbligatorie, necessarie per garantire



l'operatività di ANFFAS e che quanto proposto è stato formulato tenendo conto delle indicazioni del Ministero del Lavoro con le circolari esplicative.

Terminata l'esposizione la Presidente chiede se vi siano interventi.

Poichè nessuno fa richiesta, la Presidente mette in votazione separata, per alzata di mano, la proposta di modifica di ciascuno articolo, 3 (tre), 5 (cinque), 16 (sedici) e 25 (venticinque).

Ogni singola votazione riporta il seguente risultato: astenuti: nessuno, contrari: nessuno, approvazione: unanimità.

La Presidente chiede all'Assemblea di votare sull'approvazione delle proposte di modifica dello statuto nel loro complesso.

Si vota per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto.

La Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea alla unanimità:

#### HA DELIBERATO :

- Di modificare gli articoli:

3 (tre) FINALITA' E ATTIVITA'

5 (cinque) SOCI

16 (sedici) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

25 (venticinque) –NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

del vigente statuto sociale e mi consegna il testo dello statuto coordinato con le modifiche approvate perché sia allegato al presente verbale.

Aderendo alla richiesta allego tale statuto sotto la lettera "A".

Riprende la parola la Presidente per chiarire che le modifiche approvate saranno sottoposte alle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei registri

e chiede di voler attribuire al Presidente i relativi poteri.

L'Assemblea all'unanimità ,

### DELIBERA

- di delegare al Presidente pro-tempore ogni poter per apportare allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti, ai fini dell'iscrizione nei relativi registri

La Presidente passa la parola al Presidente Roberto Speciale, il quale chiarisce che ora l'assemblea è chiamata ad approvare il nuovo testo di statuto che è stato elaborato alla luce delle disposizioni contenute nel Dlgs 117/2017, con un lavoro che ha tenuto impegnato Anffas, con i propri consulenti. Il testo elaborato è stato condiviso con la base associativa che è stata parte attiva anche nel far pervenire suggerimenti e proposte di modifica. Il testo del nuovo statuto è stato trasmesso a tutti gli associati, per ultimo con mail del 27 maggio u.s, e quello che si sottopone alla approvazione presenta alcune modifiche rispetto al testo inviato.

Si chiede ai presenti di pronunciarsi sulle modalità procedurali ossia se si voglia leggere integralmente i singoli articoli, oppure evidenziare solo le modifiche rispetto al testo conosciuto, perchè inviato prima della riunione.

L'Assemblea, a maggioranza , si esprime a favore della seconda modalità operativa.

La Presidente chiarisce che al termine della discussione, si procederà alla votazione di ogni singolo articolo dello Statuto e successivamente l'assemblea dovrà esprimere il proprio voto su tutto lo Statuto nel suo complesso.

La Presidente passa la parola all'Avv. de Robertis il quale illustra il nuovo



statuto il cui testo appare proiettato sullo schermo ed espone in sintesi il contenuto delle Premesse –Escursus Storico e dell'art.1 - Costituzione Denominazione

Interviene Roberto Speciale per chiarire che, con il nuovo statuto, ANF-FAS si "trasforma" in "Rete Associativa" ed evidenzia che attualmente l'Associazione ha già i requisiti richiesti dall'art. 41 del D.lgs 117/2017 per essere considerata "Rete".

Viene modificata la denominazione sostituendo il termine "Relazionale" con "Disturbi del neuro sviluppo", termine più appropriato che meglio definisce l'ambito operativo nel quale si muove Anffas.

Roberto Speciale chiarisce che con l'istituzione del Registro Enti Terzo Settore, si dovranno passare vari passaggi: riconoscimento come Ente del Terzo Settore e poi come Rete Associativa.

Interviene Vanni Poli (ANFFAS VICENZA) per chiedere chiarimenti sui concetti di Rete Associativa e Rete Associativa Nazionale.

Segue un dibattito, al termine del quale, su proposta di Vanni Poli viene formulato il seguente emendamento all'articolo 1:

"sostituire il termine "Giunta" con il termine "Assemblea" e ciò al fine di lasciare all'Assemblea la scelta sull'opportunità di assumere i compiti e le funzioni di "Rete Associativa nazionale" allorchè fossero conseguiti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.

La Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, l'emendamento, ed incarica gli scrutatori di riportare l'esito della votazione. Al termine, gli scrutatori riportano il seguente risultato:

astenuti: nessuno; contrari: otto; favorevoli: gli altri presenti.

La Presidente dichiara pertanto che l'emendamento è approvato a maggioranza.

Riprende la parola l'Avv. de Robertis per illustrare, in sintesi, i successivi articoli, il cui testo scorre sullo schermo e si sofferma sull'articolo 7 (sette) dandone lettura; evidenzia le aggiunte rispetto al testo che è stato inviato agli associati.

Alle ore 10,40 (dieci virgola quaranta) la dott.ssa Bertini, Direttore Generale, informa che si sono accreditati 161 Soci/ Associazioni.

Interviene Romano Borgo (ANFFAS SCHIO) sul tema delle cooperative, cui risponde Speciale.

Prende la parola Vanni Poli (ANFFAS VICENZA), per proporre di sostituire all'articolo 7 (sette) i termini "possono aderire" con "aderiscono".

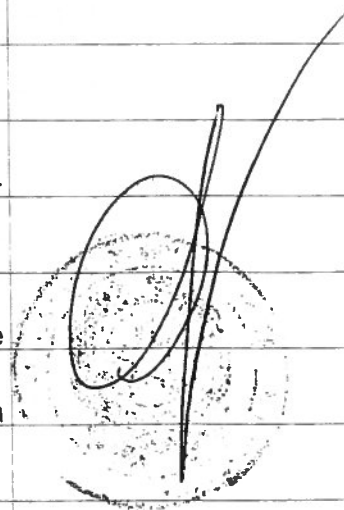
Risponde Speciale per chiarire che non si è voluto usare imperativi perchè si vuole lasciare la libera scelta.

Franco Masciullo (ANFFAS PISA) in merito all'elencazione degli enti aderenti, di cui all'articolo 7, propone di invertire il punto (3) con il punto (2), inoltre ritiene che sarebbe opportuno spostare nella norma transitoria il riferimento all'attività di ricognizione da parte della Giunta Esecutiva, degli enti già facenti parte di ANFFAS, contenuta in detto articolo 7 (sette).

A seguito di confronto viene recepita la proposta di ANFFAS PISA, di modificare l'ordine di elencazione degli enti di cui all'articolo 7 (sette).

Su richiesta di Gabriella Ruocco (ANFFAS CAPRI) vengono aggiunte le parole "in subordine" al punto 5) dell'articolo 7, in cui si fa riferimento alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Prende la parola Maria Villa Allegri (ANFFAS BRESCIA) per esprimere le



sue perplessità sulla formulazione dell'articolo 7, nella parte in cui è previsto lo stesso numero di voti in assemblea per le associazioni locali ANFFAS, indipendentemente dal numero degli associati.

Si apre un dibattito, durante il quale Paolo Bano, ANFFAS VARESE esprime parere contrario alla richiesta di ANFFAS BRESCIA.

Roberto Speciale chiarisce che l'orientamento maggioritario del Consiglio Direttivo è quello espresso nella formulazione dell'articolo, ed è conforme alle prescrizioni dell'art.41 D.LGS 117/2017, che prevede una deroga al voto per ogni singolo associato, solo per le Reti Associative.

Al termine del dibattito, Villa Allegri, ritira la sua proposta di modifica.

Riprende la parola l'Avvocato de Robertis, il quale, scorrendo il testo proiettato anche sullo schermo, evidenzia le modifiche agli articoli 8,10, 11, 14, 15 e 16 rispetto al testo trasmesso agli associati.

Recependo alcuni suggerimenti dei presenti, il testo del punto 1) e 2) dell'articolo 14 viene riformulato come segue:

"1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente della Giunta Esecutiva, nonché presiede il Consiglio Nazionale;

2) individua il numero dei componenti della Giunta Esecutiva e ne elegge i componenti; "

all'articolo 15 comma 8) il termine "voto" è sostituito con " parere".

Chiede la parola la sig.ra Muzio, Presidente di Anffas Roma, la quale propone di prevedere quorum costitutivi e deliberativi più alti rispetto a quelli indicati all'articolo 13 (tredici).

Segue un dibattito con interventi e varie proposte.

Interviene la Presidente per chiedere all'Assemblea di esprimersi sull'approvazione della previsione dei quorum assembleari così come indicati nell'art.13 (tredici).

Si vota per alzata di mano.

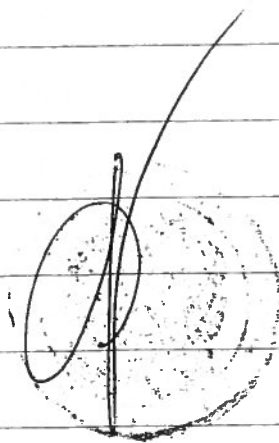
Astenuti: ANFFAS PIOMBINO; contrari: ANFFAS ROMA, ANFFAS CAPRI, ANFFAS VENEZIA, ANFFAS VICENZA, ANFFAS CASTEL DI SANGRO, ANFFAS PARMA, ANFFAS SCOGLITTI. Pertanto, poichè sono espressi solo 7 (sette) voti contrari, la Presidente dichiara che l'attuale previsione dei quorum assembleari di cui all'articolo 13 (tredici) è approvata a maggioranza.

L'Avv. de Robertis, riprende l'esame dello statuto, il cui testo è proiettato sullo schermo, scorrendo le disposizioni ed evidenziando le variazioni degli articoli successivi rispetto al testo trasmesso agli associati.

In particolare ci si sofferma sull'articolo 22 (ventidue) il cui ultimo comma viene così riformulato: "Nel caso in cui in una Regione non vi siano almeno tre Enti aderenti tali da poter costituire un'Associazione Regionale, la Giunta Esecutiva istituisce obbligatoriamente un coordinamento nominandone il coordinatore, indicato dall'Ente o dagli enti del territorio di riferimento, fissandone compiti, durata e funzioni.

Il coordinatore ha parità di diritti rispetto ai Presidenti degli Organismi regionali".

All'articolo 23 (ventitré), su proposta di Fabrizio Ferrari, ANFFAS VENE-TO, al primo comma viene aggiunto il seguente periodo "Laddove il Presidente o il coordinatore dell'Organismo Regionale fossero impossibilitati a partecipare personalmente possono delegare un loro rappresentante. "



Interviene Francesco Brugaletta (ANFFAS RAGUSA) per esprimere l'opinione che la previsione delle deleghe di cui all'articolo 23 dovrebbe essere inserita nel Regolamento e non nello Statuto.

Infine l'Avvocato de Robertis, dà lettura dell'articolo 30 (trenta) al cui testo viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Alla prima assemblea utile successiva all'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del terzo settore si procederà al rinnovo di tutti gli organi associativi secondo le norme del presente statuto. " e ciò per garantire continuità agli organi associativi ed il passaggio alle nuove figure previste dallo statuto.

Al termine della disamina dello statuto la presidente chiede se vi siano interventi.

Prende la parola Renato Susannetti (ANFFAS VENEZIA) per esprimere perplessità sui quorum assembleari.

Risponde Roberto Speciale, per affermare che sulla questione vi è già stato un dibattito ed una votazione dell'assemblea, per cui non si può riaprire la discussione.

Prima di passare alla fase delle votazioni, Roberto Speciale evidenzia ancora una volta che l'elaborazione del nuovo statuto è stato frutto di un lavoro che ha richiesto approfondimento del dettato normativo, ascolto delle varie esigenze, condivisione con la base associativa.

Evidenzia inoltre l'importanza di aver modificato la denominazione, esprime il suo ringraziamento a tutti, tecnici, collaboratori, consulenti, associazioni, ed organismi locali tutti, che hanno contribuito all'elaborazione dello statuto che si sottopone all'assemblea.

La Presidente chiarisce nuovamente le modalità operative per cui si pro-

**STATUTO DI ANFFAS NAZIONALE**

(approvato nell'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2019)

**PREMESSE – ESCURSUS STORICO**

In data 28 marzo 1958 Anffas è stata costituita in Roma, con atto del Notaio Carlo Terracina rep. 12572 racc. 6056, come "Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Minorati Psicici".

In data 19 novembre 1960, con atto del Notaio Luigi Mauro rep. 8647, lo statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in "Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali – A.N.F.Fa.S.".

In data 18 marzo 1962, con atto del Notaio Francesco Antonelli rep. 60395 racc. 25044, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 19 dicembre 1963, con atto del Notaio Francesco Antonelli, rep. 65305 racc. 26895, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 20 gennaio 1964, con atto del Notaio Francesco Antonelli, rep. 65534 racc. 26960, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 3 marzo 1964, con atto del Notaio Francesco Antonelli, rep. 65886, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 2 ottobre 1964, con atto del Notaio Francesco Antonelli, rep. 67329, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 24 novembre 1964, con atto del Notaio Roberto Franci, rep. 357 racc. 154, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 18 dicembre 1964 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1542, l'Associazione è stata riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

In data 17 giugno 1973, con atto del Notaio Pietro Fea, rep. 584684 racc. 14180, lo statuto è stato modificato e la denominazione non è mutata.

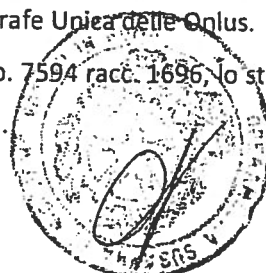
In data 12 maggio 1979, con atto del Notaio Emilia Trombetta rep. 1964 racc. 226, lo statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in "Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali – A.N.F.F.A.S.".

In data 17 maggio 1997, con atto del Notaio Fulvio Mecenate rep. 1579 racc. 631, lo statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in "Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S.".

In data 6 giugno 1998, con atto del Notaio Susanna Operamolla, rep. 5180 racc. 1160, lo statuto è stato modificato per l'integrazione nella denominazione associativa dell'acronimo Onlus.

A decorrere dal 23 luglio 1998, l'associazione è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

In data 15 aprile 2000, con atto del Notaio Susanna Operamolla, rep. 7594 racc. 1696, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione dello statuto precedente.



CS

In data 25-26 novembre 2000, con atto del Notaio Susanna Operamolla rep.8177 racc.1835, lo statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in "Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S.(ANFFAS, Anffas) – ONLUS.

In data 30 novembre - 1 dicembre 2002, con atto del Notaio Pietro Ducci, rep. 5487 racc. 1363, lo statuto è stato modificato, mantenendo la denominazione del precedente.

In data 27 ottobre 2004, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Associazione è stata iscritta al n. 95 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

In data 10 dicembre 2005, con atto del Notaio Susanna Operamolla rep.12136 racc.3300, lo statuto è stato modificato nell'attuale, così come la denominazione nell'attuale "Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale – A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) -ONLUS", in breve Anffas Onlus.

Con la Riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117) l'Associazione approva il presente statuto.

L'Associazione, alla data del 30.05.2019, conta, in base alle regole statutarie, 166 associazioni locali, 12 associazioni regionali, 4 coordinamenti regionali e 46 enti a marchio Anffas, così come risultanti dal libro soci di Anffas Nazionale e dal registro degli enti a marchio.

#### **Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

Lo statuto dell'Associazione, costituita con atto del 28 marzo 1958 del Notaio Carlo Terracina rep. 12572 racc. 6056, in forza della Riforma del Terzo Settore, è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo", in breve denominata "Anffas Nazionale". La denominazione estesa o quella abbreviata sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. Nel presente statuto Anffas Nazionale sarà anche detta "l'Associazione".

L'Associazione, all'esito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, dovrà aggiungere alla propria specifica denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore".

In caso di iscrizione dell'Ente nella sezione associazioni di promozione sociale del registro, l'acronimo "ETS" e la locuzione "Ente di Terzo Settore" saranno sostituiti rispettivamente dall'acronimo "APS" e dalla locuzione "associazione di promozione sociale".

Parimenti, l'Associazione intende acquisire i requisiti di rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai cui fini il presente statuto è reso conforme. All'esito dell'iscrizione al registro, nella specifica sezione, ove in possesso dei previsti requisiti, l'Associazione si uniforma a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia rispetto alle reti associative, con conseguente aggiunta alla denominazione ed all'acronimo dell'indicazione di "Rete associativa".

Gli acronimi o le locuzioni acquisiti devono essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi prima dell'iscrizione, a partire dalla corrispondente iscrizione nel registro.



L'associazione, ove dovesse acquisire anche i requisiti di "Rete associativa nazionale", ne potrà assumere i relativi compiti e funzioni ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, previa formale delibera della Assemblea ed assunzione del relativo "status" all'esito dei previsti adempimenti e riconoscimenti, con conseguente aggiunta alla denominazione e all'acronimo dell'indicazione di "Rete associativa nazionale".

## **Articolo 2 – SEDE**

L'Associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Enti aderenti e ciò comporterà modifica dello Statuto.

La Giunta Esecutiva può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede stessa, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

## **Articolo 3 DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Articolo 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione opera per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Anffas tutta si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

L'Associazione persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione, con l'iscrizione nella sezione "reti associative" del registro unico nazionale del Terzo Settore, ne assume le relative funzioni in favore degli enti aderenti svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore propri associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Propriamente l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,

- 2) formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore;
- 7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 8) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 9) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 10) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 11) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 12) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate quale secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Le stesse saranno definite con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Esecutiva dell'Associazione.

Il complesso delle attività associative viene svolta avendo cura di promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra i diversi Enti aderenti alla Rete, favorendo quindi progetti comuni di crescita, in particolare sui temi culturali e scientifici inerenti la disabilità, nonché su temi gestionali e di capacitazione degli stessi Enti.

L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, nelle sue varie articolazioni, opera in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in

f.  
ri  
lr  
e  
a)  
na  
di  
sti  
b)  
tul  
c)  
dis  
alle  
e s  
opp  
d)  
scol  
mor  
e)  
degl  
scola  
attiv  
assoi  
dell'a  
f)  
socio  
prom  
reside  
costitu  
distur  
privati  
g)  
inform

favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, nonché in favore di persone svantaggiate o in condizione di fragilità.

In particolare l'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'articolo 22 del presente statuto;
- b) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti dalle malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado, nonché forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti alla rete Anffas, inclusi i volontari, gli aderenti degli enti associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità statutarie, anche ai fini dell'accreditamento delle strutture socio-riabilitative in gestione da parte degli enti aderenti;
- f) promuove lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motorio, pre-promozionali e pre-sportivi, di centri di formazione anche di tipo sanitario, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
- g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

h) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

Nel perseguimento delle proprie finalità, e nella realizzazione delle proprie attività l'associazione può avvalersi della collaborazione e del supporto della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e del Consorzio "La Rosa Blu" Soc. Coop., secondo quanto previsto dal Regolamento generale. Anffas Nazionale, unitamente alla Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e al Consorzio "La Rosa blu" Soc. Coop., opera al servizio dello sviluppo e della crescita della rete.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

#### **Articolo 5 - RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributo obbligatorio degli Enti aderenti;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del terzo settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte convenzionamento o accreditamento per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto far luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Articolo 6 - DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI**

CX

La denominazione è: "Associazione Nazionale Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo".

I segni sociali sono: l'originario acronimo "ANFFAS" - "Anffas" ed il logo, ovvero "Una Rosa Blu", supportata da un tutore, con inciso Anffas sull'unica foglia, il tutto riquadrato".

Tutti gli enti aderenti alla rete Anffas di cui all'articolo 7 comma 1 nn. 1) - 2) - 3) - 4), devono usare i segni sociali (Marchio Anffas) in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione, dovendo altresì aggiungere, quale segno distintivo di appartenenza alla rete, tale marchio alla loro denominazione specifica, secondo le indicazioni di Anffas Nazionale.

Possono comunque chiedere l'utilizzo del marchio anche gli enti aderenti di cui all'articolo 7 comma 1 n. 5).

Il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è prerogativa esclusiva di Anffas Nazionale.

L'utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva dell'Associazione.

L'utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.

Nell'eventualità di esclusione o recesso da ente aderente il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso deve essere immediatamente cancellato da ogni segno identificativo o distintivo.

#### Articolo 7 – ENTI ADERENTI

Possono aderire alla rete di Anffas Nazionale:

- 1) le associazioni locali Anffas, ossia Associazioni del Terzo settore, composte da:
  - a) persone con disabilità;
  - b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo o persone con loro legate da uno dei rapporti civili previsti dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
  - c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b) che comunque, condividendone finalità e scopi, hanno preso parte alla vita e all'attività dell'Associazione locale da almeno un anno; il loro numero non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati;
- 2) le Associazioni Regionali, in cui si associano gli Enti aderenti alla rete afferenti un territorio regionale;
- 3) la Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e il Consorzio Nazionale "La Rosa Blu" Soc. Coop. che in possesso dei requisiti per entrare nella rete;
- 4) gli Enti di Terzo Settore collegati alle associazioni aderenti o da esse promanati;

5) gli altri Enti del Terzo Settore esterni ad Anffas che condividono finalità ed attività della rete associativa, anche eventualmente autorizzati all'uso del marchio secondo appositi accordi definiti tra le parti.

Gli aderenti alla rete esercitano i propri diritti e adempiono ai loro doveri nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento applicativo, del Codice Etico e deliberati assembleari regolarmente assunti.

Gli aderenti alla rete di cui ai numeri 1) -2) -3) e 4) del comma 1, devono contenere nella propria denominazione l'acronimo Anffas. Gli aderenti alla rete di cui al numero 5) del comma 1 possono chiedere di utilizzare il marchio Anffas, ma in ogni caso devono indicare nei propri segni identificativi e distintivi di essere aderenti della rete di Anffas Nazionale.

Le Associazioni locali, di cui al numero 1) del comma 1 hanno diritto a cinque voti in Assemblea; gli enti di cui ai numeri 2) - 3) e 4) del comma 1, hanno diritto a tre voti in Assemblea; gli altri Enti del Terzo settore aderenti alla rete associativa, di cui al numero 5) del comma 1, hanno diritto ad un voto in Assemblea.

Tutti gli enti facenti parte dell'unitaria struttura associativa Anffas alla data dell'adozione del presente statuto, come indentificati nell'articolo 1, acquisiscono di diritto, senza alcuna soluzione di continuità, lo status di aderente alla rete di Anffas Nazionale, salvo diversa esplicita determinazione da parte degli stessi da comunicarsi formalmente ad Anffas Nazionale. La Giunta Esecutiva effettua una ricognizione di tali enti e prende atto della loro acquisizione dello status di aderenti con proprio provvedimento deliberativo.

I nuovi Enti di terzo settore che aspirano ad essere ammessi come aderenti di Anffas Nazionale devono presentare apposita domanda alla Giunta Esecutiva, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Regolamento applicativo, il Codice Etico ed i deliberati assembleari regolarmente assunti inerenti le linee di politica associativa. Gli stessi Enti devono fornire espressamente, all'atto della richiesta di adesione, il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'ente e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, garantendo sotto la propria responsabilità di aver raccolto il consenso dei propri associati, volontari, collaboratori, nonché di quelli delle persone con disabilità loro afferenti, anche per il trattamento dei dati attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.

La Giunta Esecutiva, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

L'ammissione ad aderente decorre dalla data di delibera della Giunta Esecutiva e dalla contestuale iscrizione nel libro aderenti, previo pagamento della quota associativa. Di tale iscrizione è data comunicazione all'ente interessato.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come aderente è comunicata nei successivi 15 giorni con motivazione all'ente interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri di Anffas Nazionale, eletto dall'assemblea degli aderenti, affinché si pronunci in merito con giudizio inappellabile, fatto salvo il diritto del richiedente ad impugnare innanzi all'autorità giudiziaria.

Tutti gli Enti aderenti sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale determinata dall'Assemblea anche con valenza pluriennale, da versarsi con le modalità fissate con delibera della Giunta Esecutiva e nel rispetto delle previsioni regolamentari.

Tutti gli Enti Aderenti sono, inoltre, tenuti al versamento di un contributo associativo obbligatorio determinato dall'Assemblea, da versarsi con le modalità fissate con delibera della Giunta Esecutiva e nel rispetto delle previsioni regolamentari.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti gli Enti Aderenti in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio dell'anno in corso.

Gli Enti aderenti:

- hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ad essere informati sulle attività della stessa;
- hanno diritto ad eleggere gli Organi dell'Associazione, ad eccezione del Consiglio Nazionale in quanto non elettivo;
- sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Applicativo, del Codice Etico, e delle deliberazioni assembleari inerenti le linee di politica associativa adottate in conformità alle norme statutarie;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fermi restando gli obblighi previsti per gli enti aderenti di cui al precedente comma 1 n. 5) dallo specifico articolo 9 del presente statuto, tutti gli altri enti sono inoltre obbligati, a garanzia dell'appartenenza alla Rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità, a:

- 1) uniformarsi al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- 2) esplicitare la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- 3) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- 4) redigere il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione d'impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- 5) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più enti del terzo settore facenti parte della rete Anffas, individuati dall'Assemblea dell'Ente o, in subordine, da

Anffas Nazionale, prioritariamente tra quelli che svolgono attività analoghe sul territorio regionale di riferimento, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica, ad eccezione degli enti di cui al numero 5) del comma 1 del presente articolo;

6) costituire, aderire, partecipare e sostenere le Associazioni Regionali rappresentative degli Enti aderenti del territorio della Regione di riferimento, ad eccezione degli enti di cui ai numeri 2) - 3) e 5) di cui al comma 1;

7) rispettare le regole sulla privacy e comunque tenere costantemente aggiornati i dati, caricandoli anche sul Sistema informatico di Anagrafica Unica di Anffas Nazionale, garantendone il continuo aggiornamento, assumendo Anffas Nazionale per tale finalità la qualità di "responsabile del trattamento" dei dati forniti dall'Ente aderente (a sua volta, Titolare del trattamento) ai sensi del Reg. (UE) 2016/679;

8) rispettare, in caso di trattamento di dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (essendo quindi Titolare del trattamento), l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

Gli Enti aderenti hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia e responsabilità decisionale, operativa e patrimoniale secondo i propri Statuti, che vanno redatti nel rispetto degli elementi di valore imprescindibili definiti dall'Assemblea di Anffas Nazionale e tenendo conto dello schema tipo proposto da Anffas Nazionale, ad eccezione degli enti di cui al numero 5) del comma 1 del presente articolo. Le successive modifiche e/o integrazioni che si intendono apportare allo statuto e/o regolamento dell'Ente aderente vanno comunicate ad Anffas Nazionale per un preventivo parere di coerenza con i requisiti di appartenenza alla rete associativa. Rispetto allo schema tipo, gli Enti aderenti potranno apportare le modifiche formalmente richieste dagli enti pubblici per adattare al contesto territoriale in cui operano, salvaguardando l'impostazione di fondo relativa alle finalità, alle tipologie di attività, alle regole per la partecipazione alla rete associativa e comunicandole ad Anffas Nazionale entro 30 giorni dalla loro adozione, tramite il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.

Il parere di coerenza rispetto ai requisiti di appartenenza alla rete associativa in caso di modifica agli schemi di statuto, sarà formulato, entro 60 giorni dal ricevimento, dalla Giunta Esecutiva su proposta degli Uffici della Sede Nazionale, garantendo un ampio contraddittorio con l'ente proponente.

Per mantenere la qualifica di Ente Aderente, oltre al rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti, gli aderenti, che hanno dato o danno origine ad altri enti ovvero vi partecipano o se ne avvalgono a qualsiasi titolo, dovranno fornire annualmente ad Anffas Nazionale l'elenco aggiornato di tali enti, indicandone la fattispecie.

#### **Articolo 8 - ENTI PROMANATI DAGLI ENTI ADERENTI O AD ESSI COLLEGATI**

Gli Enti aderenti possono promuovere o concorrere, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento dei propri scopi associativi, alla costituzione di distinti Enti del Terzo Settore e/o parteciparvi, quali: associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali, consorzi, associazioni sportive, dandone comunicazione ad Anffas Nazionale e con obbligo degli stessi di aderire alla rete associativa, laddove la presenza dell'ente aderente alla rete Anffas, nell'ente promanato o collegato, sia maggioritaria.

Tra tali Enti rientrano anche quelli già costituiti per iniziativa degli enti aderenti o già con essi collegati.

#### **Articolo 9 - ENTI NON PROMANATI DAGLI ENTI ADERENTI E NON COLLEGATI AD ESSI**

Possono aderire alla rete associativa di Anffas Nazionale altri Enti del Terzo Settore che condividono scopi analoghi a quelli di Anffas. Tale adesione è subordinata al parere preventivo favorevole dell'ente associativo locale e regionale di riferimento.

Tali Enti dovranno in ogni caso, per quanto compatibili con la forma giuridica prescelta:

- 1) uniformarsi al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- 2) collaborare, nell'espletamento delle loro attività, con gli Enti aderenti alla rete Anffas del territorio di riferimento, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- 3) partecipare alle iniziative e attività associative di proprio interesse ai vari livelli.

#### **Articolo 10 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ADERENTE**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso che deve essere presentato, per iscritto, alla Giunta Esecutiva.
- b) per esclusione, che viene deliberata dalla Giunta Esecutiva, con il voto favorevole dei 2/3 dei Componenti della Giunta Esecutiva, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale, per i seguenti casi:
  - morosità nel pagamento della quota annuale o del contributo associativo obbligatorio, che persista per oltre sei mesi dai termini fissati dal Regolamento generale;
  - comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto, del Codice Etico, del Regolamento generale, del Codice di Qualità ed Autocontrollo, dei deliberati assembleari regolarmente adottati, e per altri gravi e comprovati motivi;
  - in caso di rifiuto del tutoraggio, di cui all'articolo 16 del presente statuto;
  - per non essere intervenuto a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, all'Assemblea Nazionale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'Ente aderente di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Il Collegio provvede entro i successivi 60 giorni.

#### **Articolo 11- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Enti Aderenti;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Collegio Sindacale;
- 5) l'Organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;
- 6) il Collegio dei Probiviri;
- 7) il Consiglio Nazionale.

I mandati di tutti gli organi elettivi hanno identica data di inizio e di termine, durano in carica quattro anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

I candidati agli organi elettivi sono proposti dagli Enti aderenti, attraverso la sottoscrizione della relativa candidatura.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cariche associative sono riservate alle persone fisiche associate ad Anffas, ad eccezione dei componenti del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e dell'organo di revisione legale dei conti, ove istituito, alle quali possono accedere anche persone non associate.

Laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso al venire meno in corso di mandato alla metà più uno dei componenti eletti si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Organo.

In caso di conflitti insanabili all'interno dell'Organo il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare l'Assemblea nel minor tempo possibile ove tutti i componenti dovranno considerarsi dimissionari per procedere all'integrale rinnovo dell'Organo stesso.

#### **Articolo 12 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Assemblea è convocata, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli Enti Aderenti aventi diritto di voto.



La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene a cura della Giunta Esecutiva con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne la ricezione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

### **Articolo 13 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli Enti aderenti e, in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Enti aderenti intervenuti e rappresentati anche tramite delega.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Enti aderenti e in seconda convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Enti aderenti intervenuti e rappresentanti anche tramite delega.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti.

Per le Assemblee che deliberano sullo scioglimento dell'Associazione si rinvia a quanto previsto dall'articolo 27.

La facoltà dell'Ente aderente, impossibilitato ad intervenire con un proprio rappresentante, di conferire delega ad altro ente.

Per ciascun Ente partecipante all'Assemblea non potrà avere più di due deleghe.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli aderenti.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli enti aderenti, anche se non intervenuti o assenti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli enti aderenti non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio dell'anno in corso alla data di celebrazione dell'Assemblea. I rappresentanti di tali Enti conservano il diritto di partecipare quale uditori.

### **Articolo 14 - ASSEMBLEE: POTERI**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina del Vice Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Per l'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente della Giunta Esecutiva, nonché presiede il Consiglio Nazionale;

2. individua il numero dei componenti della Giunta Esecutiva e ne elegge i componenti;

3. elegge i membri del Collegio Sindacale;

4. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

- 5) nomina il revisore legale dei conti, quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 20 del presente statuto;
- 6) delibera sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approva i regolamenti per il suo funzionamento;
- 7) approva il Regolamento Generale, il Codice Etico, nonché il Codice di Qualità e di Autocontrollo;
- 8) approva il bilancio di esercizio unitamente alla relazione di missione dell'attività svolta, predisposto dalla Giunta esecutiva, acquisito il parere del Collegio Sindacale;
- 9) stabilisce, su proposta della Giunta Esecutiva, l'importo, anche a valenza pluriennale, della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio annuale, nel rispetto delle previsioni regolamentari che ne fissano anche l'importo massimo;
- 10) delibera su proposta della Giunta Esecutiva, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- 11) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 12) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

#### **Articolo 15 – GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

La Giunta Esecutiva è composta da un numero dispari di membri che va da sette ad undici, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La Giunta Esecutiva elegge nel suo seno un Vicepresidente con funzioni vicarie ed il Tesoriere.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono convocate, di norma con cadenza mensile, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 componenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni della Giunta Esecutiva saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ed idoneo ad attestare la ricezione, da inviarsi agli Amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere tenute anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere entrambi presenti presso il luogo di convocazione della Giunta.

La Giunta è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni della Giunta vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.



I membri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo Organo dallo stesso indicato, può partecipare, alle riunioni, con parere consultivo.

Possono partecipare, alle riunioni, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Presidente:

- 1) il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo Organo dallo stesso indicato;
- 3) qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia ritenuta dal Presidente stesso utile.

#### **Articolo 16 – GIUNTA ESECUTIVA: POTERI**

La Giunta Esecutiva ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea o al Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 4 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, inclusi lasciti, donazioni, anche modali, e conferimenti verso ETS facenti parte della rete Anffas, onde favorirne l'esercizio delle finalità statutarie.

La Giunta Esecutiva delibera sulle richieste di ammissioni come Enti aderenti.

La Giunta esecutiva delibera l'esclusione degli Enti aderenti, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale, conformemente a quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto.

La Giunta Esecutiva può affidare e/o delegare, alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o ad Amministratori, determinando i limiti di tale delega; può anche conferire procure generali o "ad negotia" ai componenti degli organi associativi o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

L'approvazione del Regolamento generale, di cui all'art. 28 del presente Statuto, e le sue modificazioni sono proposte, dalla Giunta Esecutiva all'Assemblea, previo parere del Consiglio Nazionale; successivamente all'approvazione, le modificazioni sono comunicate, a cura della giunta Esecutiva, agli Enti aderenti, con idonei mezzi, entro 60 giorni.

La Giunta Esecutiva, entro il 30 aprile e comunque in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, predispone il bilancio di esercizio, contenente la relazione di missione, e lo sottopone, corredato dal parere del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio di esercizio, deve essere inviato agli Enti Aderenti almeno 20 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

La Giunta, acquisito il parere del Consiglio Nazionale, propone all'Assemblea l'importo, anche a valenza pluriennale, della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio annuale.

La Giunta Esecutiva, entro il 31 dicembre di ogni anno, predispose il bilancio preventivo unitamente programma associativo per l'anno successivo e lo sottopone al Consiglio Nazionale per la sua approvazione, previo parere del Collegio Sindacale e con il contributo della Piattaforma Nazionale degli Autorappresentanti relativamente al solo programma di attività.

Entro la medesima data la Giunta Esecutiva approva il bilancio preventivo per l'anno successivo, in coerenza con il programma associativo.

La Giunta delibera sull'assunzione del personale e sull'applicazione del contratto di lavoro, compresi i licenziamenti, l'applicazione di sanzioni, la progressione di carriere.

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio Nazionale l'istituzione di gruppi di lavoro, commissioni e centri di studio per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, inclusa l'indicazione di tempi ed oneri di massima, nonché la nomina dei coordinatori.

La Giunta Esecutiva nomina un coordinatore per quelle regioni in cui non è operante l'Organismo regionale, fissandone i compiti per il funzionamento.

In presenza di persistenti inadempienze, da parte di un Ente aderente, agli obblighi statutari e regolamentari, alle deliberazioni assembleari, al codice etico o al codice di qualità e di autocontrollo, anche segnalate dagli Organismi regionali, la Giunta Esecutiva può nominare un "Tutor" con potere consultivo e di supporto collaborativo al fine di superare le criticità riscontrate. Il rifiuto del Tutor da parte dell'ente comporta adeguato motivo per l'avvio della procedura di esclusione da Anffas.

La Giunta Esecutiva può richiedere al Collegio Sindacale dell'Ente aderente, ove esistente e ferme restando le sue attribuzioni e prerogative, di fornire ad Anffas Nazionale notizie, anche specifiche, sulla correttezza amministrativa e contabile del singolo Ente aderente in cui il Collegio stesso opera.

#### **Articolo 17 – GIUNTA ESECUTIVA: DECADENZA DEI COMPONENTI**

A sostituire il componente che è venuto a mancare, per una qualsiasi causa, è chiamato, dalla Giunta Esecutiva, il primo dei non eletti.

In caso di mancanza di non eletti si procede con elezioni suppletive nella prima Assemblea utile.

I componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.

In caso di dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti in carica, l'intero organo decade.

Fino all'elezione dei nuovi componenti restano comunque in carica i componenti non decaduti o dimessi per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

L'appartenenza alla Giunta Esecutiva cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o verbalizzate in corso della seduta dell'organo, che sono a tutti gli effetti irrevocabili;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;

per esclusione, deliberata dai due terzi degli Amministratori con diritto di voto, in caso di comportamenti del componente incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti a norma del vigente statuto, del Regolamento Generale, del Codice Etico e dei deliberati associativi, nonché per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al componente di ricorrere al Collegio dei Probiviri;

per decadenza, che può essere deliberata dalla Giunta, per la mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;

per decadenza, che può essere deliberata dalla Giunta, per la perdita di qualifica di aderente all'Ente di appartenenza;

per decadenza, che può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva, per la perdita della qualifica di aderente da parte dell'Ente di appartenenza;

per decadenza, che può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva, per sopraggiunti motivi di illeggibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

#### **Articolo 18 – PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale, fissandone l'ordine del giorno;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti dell'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dalla Giunta Esecutiva, alla quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) dispone sugli acquisti e pagamenti, su proposta dei competenti uffici e nel rispetto dei limiti delle disponibilità nelle singole voci di bilancio;
- l) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, dovendo in tal caso contestualmente convocare la Giunta Esecutiva per la ratifica del suo operato;

m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

n) promuove l'osservanza da parte dell'intera rete delle norme statutarie e regolamentarie, del Codice Etico e dei deliberati regolarmente assunti, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa e nel caso di inosservanza riferisce agli organi statutariamente competenti per le iniziative e le determinazioni del caso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea utile che dovrà essere comunque convocata dalla Giunta Esecutiva entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

#### **Articolo 19 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale viene eletto contestualmente all'elezione della Giunta Esecutiva, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venire meno per qualsiasi motivo di un componente viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione per qualsiasi motivo del componente che è persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione Nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 20, e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti agli Enti aderenti.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il

bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Collegio Sindacale ove invitato partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo Presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

Collegio Sindacale partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva con il suo Presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo parere consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **articolo 20 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, l'Assemblea provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico.

#### **articolo 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

l'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e con adeguata capacità professionale. Il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono un proprio presidente.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dalla ANFFAS da parte della Giunta Esecutiva dell'articolo 10 del presente Statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi di ANFFAS, tra i loro componenti, tra detti organi e gli Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

richiamo scritto;

diffida;

censura;

pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente.

Il Collegio dei probiviri assume le proprie decisioni secondo legge ed equità.

#### **articolo 22 – ORGANISMI REGIONALI ANFFAS DEGLI ENTI ADERENTI**

ANFFAS Nazionale promuove la costituzione, tra gli enti aderenti, di Organismi Regionali, in forma associativa, laddove ne ricorrano i presupposti, o, in alternativa, di coordinamenti con funzioni di

rappresentanza, a livello regionale. A tali Organismi Anffas Nazionale affida l'attuazione delle linee di politica associativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi competenti a livello nazionale operando in stretta collaborazione e reciproco sostegno. Ad essi sono delegati i rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative Province ed Aree Metropolitane e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovra provinciale, limitatamente al territorio della Regione di riferimento. A tali Organismi sono altresì attribuiti compiti di supporto e di coordinamento collaborativo per gli Enti aderenti sul proprio territorio di competenza, nonché di verifica anche in relazione al mantenimento del possesso dei requisiti di appartenenza alla Rete Associativa e con l'obbligo di segnalare ad Anffas Nazionale l'eventuale mancato rispetto di tali requisiti o ogni altra situazione associativamente rilevante.

Le Associazioni Regionali, su espressa richiesta di Anffas Nazionale, possono altresì svolgere attività di supporto e coordinamento anche per quegli Enti non ad esse aderenti ed operanti in Regioni limitrofe in cui non sia costituito o operante un Organismo Regionale.

Tali enti possono partecipare alle riunioni degli Organismi Regionali solo nella qualità di uditori.

Per le sole Province autonome di Trento e Bolzano qualsiasi riferimento statutario agli Organismi regionali è da intendersi riferito ad autonomi organismi provinciali ed alle correlate istituzioni pubbliche territoriali.

Nel caso in cui in una Regione non vi siano almeno tre Enti aderenti tali da poter costituire un'Associazione Regionale, la Giunta Esecutiva istituisce obbligatoriamente un coordinamento nominandone il coordinatore, indicato dall'Ente o dagli enti del territorio di riferimento, fissandone compiti, durata e funzioni.

Il coordinatore ha parità di diritti rispetto ai Presidenti degli Organismi regionali.

#### **Articolo 23 – CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale è composto di diritto da tutti i Presidenti pro tempore delle Associazioni regionali Anffas, e dai coordinatori regionali, nonché dai presidenti della Fondazione Nazionale "Dopo di Noi" Anffas e del Consorzio "La Rosa Blu" ove ne abbia i requisiti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione. Laddove il Presidente o il coordinatore dell'Organismo Regionale fossero impossibilitati a partecipare personalmente possono delegare un loro rappresentante.

Il Consiglio è convocato, di norma con cadenza trimestrale, dal Presidente.

Il Consiglio Nazionale, ha i seguenti poteri:

- 1) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione, che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'Assemblea o alla Giunta Esecutiva;
- 2) istituisce, su proposta della Giunta Esecutiva o di sua iniziativa, gruppi di lavoro, commissioni e centri di studio per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, determinando i tempi e oneri, nominando i coordinatori;

) definisce le linee politico – associative d'indirizzo, di proposta e di attuazione degli scopi sociali secondo le indicazioni dell'Assemblea;

) esamina ed approva le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati;

) l'ideazione e le relative determinazioni circa l'organizzazione di eventi e manifestazioni che mettano a tema gli sviluppi della ricerca scientifica e delle diverse forme di inclusione sociale, culturale, economica in riferimento alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari; ciò, in particolare, provvedendo ogni anno a programmare, curandone l'organizzazione, almeno un evento di livello nazionale e/o internazionale di particolare rilevanza associativa, definendone le tematiche e le modalità di svolgimento e coinvolgendo l'intera rete associativa;

approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il programma di attività e il bilancio preventivo ed in tale contesto determina i fondi per la corresponsione di eventuali compensi agli amministratori imponenti gli Organi Associativi nel rispetto di quanto previsto all'art.8 co.3 lettera a) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;

approva il Codice di Qualità ed Autocontrollo, proposto dalla Giunta Esecutiva;

nomina o designa persone alla carica di amministratore nei consigli di amministrazione di fondazioni e altri enti, operanti nel medesimo ambito dell'Associazione, qualora la nomina o la designazione sia richiesta da questi ultimi o sia prevista dai loro rispettivi Statuti o Regolamenti e li avoca ove prevista tale possibilità;

determina gli eventuali compensi individuali degli amministratori, dei sindaci, dei revisori legali dei conti e dei probiviri nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale, fermi restando i limiti cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio Nazionale esprime parere:

sul regolamento generale e sul codice etico, predisposti dalla Giunta Esecutiva e da presentare all'Assemblea per la loro approvazione;

sulla delibera della Giunta Esecutiva di esclusione degli Enti aderenti;

sulla proposta della Giunta Esecutiva di determinazione dell'importo, anche a valenza triennale, della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio annuale.

#### **T. 24 PIATTAFORMA DEGLI AUTORAPPRESENTANTI**

La Ffas riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi e partecipanti alle attività associative possono partecipare alla piattaforma degli autorappresentanti che

ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

La Piattaforma si articola:

- gruppi locali di autorappresentanza, presenti ed operanti presso i singoli enti aderenti,
- gruppi regionali di autorappresentanza formati dai rappresentanti dei gruppi locali nominati dagli stessi;
- Piattaforma Nazionale degli Autorappresentanti (PIAM) aderente ad EPSA e formata dai autorappresentanti nominati dai gruppi locali e/o regionali.

Le regole e modalità di funzionamento dei gruppi e della Piattaforma degli autorappresentanti sono definite autonomamente dalla Piattaforma stessa.

Il Portavoce della Piattaforma Nazionale, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Nazionale per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

Parimenti, su richiesta della Piattaforma o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con la Presidenza Nazionale, la Giunta Esecutiva e/o il Consiglio Nazionale per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

#### **Articolo 25 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1<sup>a</sup> gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 26 – LIBRI SOCIALI**

Oltre agli altri libri obbligatori l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli enti aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

e) il libro del Collegio sindacale;

f) il libro del Collegio dei probiviri;

e) il libro degli altri eventuali organi sociali.

Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto.

#### **Articolo 27 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Nella delibera di scioglimento si provvede alla contestuale nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi, nonché all'individuazione di uno o più Enti del Terzo Settore già facenti parte della Rete Anffas, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 a cui devolvere il patrimonio residuo.

#### **Articolo 28 - REGOLAMENTO GENERALE**

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

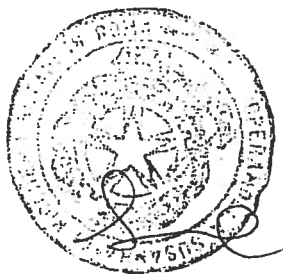
#### **Articolo 29 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile e alle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, nonché, fino a all'entrata a regime della normativa fiscale connessa alla riforma del terzo settore, a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e, più specificatamente, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### **Articolo 30 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE**

Il presente Statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata dal previgente statuto.

Alla prima assemblea utile successiva all'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del terzo settore si procederà al rinnovo di tutti gli organi associativi secondo le norme del presente statuto.



*[Handwritten signature]* Carlo Fusco

cederà ad una votazione per alzata di mano prima dei singoli articoli, e poi dell'intero statuto nel suo complesso.

La dott.ssa Bertini, Direttore Generale, dichiara che sono presenti 161 (centosessantuno) soci/Associazioni di cui 35 (trentacinque) in delega.

Sono le ore dodici virgola venticinque (12,25).

Si vota per alzata di mano su ogni singolo articolo che compone il testo del nuovo statuto ad iniziare dalla premessa.

Tutti gli articoli, comprese le premesse vengono approvate all'unanimità, ad eccezione dell'articolo 7 (sette) su cui si astiene ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA, dell'articolo 13 (tredici) su cui esprimono voto contrario ANFFAS VENEZIA ed ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA.

Si procede alla votazione dello statuto nel suo complesso composto da 30 (trenta) articoli oltre la premessa.

Esprimono voto contrario: ANFFAS VENEZIA e ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA; astenuti: nessuno; gli altri presenti approvano.

Al termine della votazione la Presidente dichiara che l'assemblea ha approvato il nuovo statuto di ANFFAS NAZIONALE.

L'assemblea applaude.

L'Assemblea alla unanimità,

#### DELIBERA

- di delegare al Presidente pro-tempore ogni poter per apportare allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei relativi registri.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in sessione straordinaria alle ore dodici e trentacinque (12,35) e prosegue con l'esame di argomenti della

sessione ordinaria e di ciò si farà constare con verbale a cura del segretario.

La Presidente mi consegna ai fini dell'allegazione al verbale il "Nuovo statuto ANFFAS NAZIONALE" e la fotocopia del Registro Presenze delle Strutture Associative; tali documenti vengono allegati rispettivamente sotto le lettere "B e C".

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne conoscenza.

Il presente verbale è stato da me notaio redatto il giorno dieci del mese di giugno, dell'anno duemiladiciannove in Roma, presso il mio studio, in Via Giovanni Nicotera n.29, ed è stato da me letto alla comparente che, lo approva e sottoscrive alle ore dodici e dieci (12,10)

Consta di quattro fogli ed è stato scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su pagine quattordici.

F.TO CARLA TORSELLI - SUSANNA OPERAMOLLA

REGISTRATO IN VIA TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI ROMA 1^ IL 14 GIUGNO 2019

AL N. 16351

SERIE 1T. PAGATI EURO

200,00

PER IMPOSTE.

La presente copia, composta di n. 14 (quattordici) pagine ed allegato B, è conforme all'originale, omessi gli allegati A e C, munito delle firme marginali ed è rilasciata in Roma il 17 giugno 2019 per uso cui compete.

In esenzione di bollo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "ROMA" and is partially obscured by the signature.

